

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 11 SETTEMBRE 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 37/2

Statuto del Comune di Senago (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 giugno 2000
con deliberazione n. 39.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 14 giugno 2000 – n. 128.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 22 febbraio 1999 n. 8/3.

STATUTO**INDICE****Capo I****Principi generali e programmatici**

- Art. 1 – Funzioni
- Art. 2 – Principi e valori
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Libertà e diritti dei singoli e dei gruppi, funzioni di cooperazione con paesi esteri
- Art. 5 – Elementi costitutivi
- Art. 6 – Collaborazione con altri enti
- Art. 7 – Diritti di informazione ed accesso
- Art. 8 – Albo pretorio

Capo II**Attività normativa**

- Art. 9 – Statuto
- Art. 10 – Regolamenti
- Art. 11 – Ordinanze
- Art. 12 – Pubblicità

Capo III**Partecipazione**

- Art. 13 – Partecipazione popolare
- Art. 14 – Forum dei cittadini
- Art. 15 – Forme associative e rapporti con il comune
- Art. 16 – Consulte e gruppi di lavoro
- Art. 17 – Conferenze congiunte
- Art. 18 – Istanze, interrogazioni e petizioni
- Art. 19 – Sondaggi di opinione
- Art. 20 – Referendum consultivo
- Art. 21 – Difensore civico
- Art. 22 – Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo IV**Le attribuzioni degli organi**

- Art. 23 – Organi del Comune
- Art. 24 – Il Consiglio comunale: poteri
- Art. 25 – Le competenze del Consiglio comunale
- Art. 26 – Regolamentazione attività del Consiglio comunale
- Art. 27 – Commissioni consiliari
- Art. 28 – Diritti, poteri e obblighi dei consiglieri comunali
- Art. 29 – Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali
- Art. 30 – Giunta comunale e sua composizione
- Art. 31 – Le competenze della Giunta
- Art. 32 – Convocazione e funzionamento della Giunta comunale
- Art. 33 – Deliberazione degli organi collegiali
- Art. 34 – Il Sindaco: funzioni e poteri
- Art. 35 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 36 – Il Sindaco: competenze
- Art. 37 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Capo V**Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

- Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 39 – Direttore generale
- Art. 40 – Il Segretario comunale
- Art. 41 – Il dipendente comunale
- Art. 42 – Disciplina del personale
- Art. 43 – Collaborazioni ed incarichi professionali esterni

Capo VI**I Servizi**

- Art. 44 – I Servizi pubblici locali
- Art. 45 – Le convenzioni

- Art. 46 – I consorzi
- Art. 47 – Istituzioni
- Art. 48 – Aziende speciali
- Art. 49 – Società per azioni e a responsabilità limitata
- Art. 50 – Accordi di programma

Capo VII**Finanza e controllo di gestione**

- Art. 51 – Autonomia finanziaria
- Art. 52 – Servizi di tesoreria
- Art. 53 – Contabilità e servizio finanziario
- Art. 54 – Revisori dei conti
- Art. 55 – Programmazione e controllo di gestione
- Art. 56 – Amministrazione dei beni comunali

Capo VIII**Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 57 – Funzione normativa dello Statuto e modifiche
- Art. 58 – Norma di rinvio alle norme statali
- Art. 59 – Entrata in vigore

Capo I**Principi generali e programmatici***Art. 1 – Funzioni*

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica di cui costituisce l'elemento fondamentale, è parte organica del sistema delle autonomie locali, regionali, nazionali ed europee ed è anche sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato. Come tale esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti.

3. Il Comune di Senago rappresenta la propria comunità costituita dai cittadini residenti nonché da coloro che nel territorio comunale abbiano rapporti continuativi per ragioni di domicilio, di lavoro e di studio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico ispirandosi ai principi di solidarietà, di sussidiarietà e di libera iniziativa.

4. Il Comune tutela la propria denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 – Principi e valori

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di legalità e di democrazia, capaci di garantire la libertà, l'uguaglianza e la giustizia indicati dalla Costituzione repubblicana.

2. Il presente Statuto, unitamente ai regolamenti, legittima l'azione del Comune. Esso determina le funzioni dei propri organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con altri Comuni o con altri enti territoriali, le forme di partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune di Senago valorizza le libere organizzazioni spontanee dei suoi cittadini che, sulla base dei principi di corresponsabilità e democrazia concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di libertà d'impresa, di solidarietà, sussidiarietà, uguaglianza e giustizia ispirati ed indicati dalla Costituzione, nella garanzia del-

l'esistenza di pari opportunità per tutti a godere ed usare paritariamente dei servizi e dei beni da esso erogati.

2. Il Comune di Senago tutela e favorisce lo sviluppo del patrimonio e delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire all'individuo ed alla collettività una migliore qualità della vita, conferendo particolare valore al problema della salute, casa e lavoro e ponendo una speciale attenzione alle fasce dei cittadini più deboli ed emarginati.

Art. 4 – Libertà e diritti dei singoli e dei gruppi, funzioni di cooperazione con paesi esteri

1. Il Comune tutela tutti i componenti della comunità impegnandosi affinché il sistema dei diritti e dei doveri si realizzi in base ai principi della solidarietà e delle pari opportunità, senza pregiudizio per la condizione, individuale e nel rispetto dei valori di cui cittadine e cittadini sono portatori.

2. Il Comune fornisce le informazioni, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, per consentire il responsabile esercizio dei diritti di cittadinanza, sia a livello locale che generale.

3. Il Comune riconosce a tutti i bambini ed ai minori in genere i diritti sanciti dalla legge 27 maggio 1991 n. 176 in esecuzione della «Convenzione sui diritti del fanciullo» impegnandosi a garantire il rispetto e favorisce la loro progressiva partecipazione alla vita della comunità.

4. In armonia con lo spirito della Costituzione italiana ed il processo di integrazione europea il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione, lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità fra i popoli.

Art. 5 – Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio e la capacità d'imperio.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma il cui uso viene stabilito dal proprio regolamento.

Art. 6 – Collaborazione con altri enti

1. Nei rapporti con gli altri Enti territoriali, oltre a quanto stabilito dalle leggi il Comune si avvarrà di convenzioni che ne garantiscano l'autonomia e permettano la sua partecipazione alla programmazione provinciale, regionale e nazionale.

Art. 7 – Diritti di informazione ed accesso

1. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati. Le modalità e le procedure sono determinate nei regolamenti comunali nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli che le leggi dello Stato ed i regolamenti statali o comunali escludono dal diritto di accesso.

3. Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi ammessi al diritto di accesso, mediante esame ed estrazione di copia con le modalità previste dal regolamento.

Art. 8 – Albo pretorio

1. È previsto, nel palazzo civico, apposito spazio da destinarsi ad «Albo pretorio», per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Capo II
Attività normativa

Art. 9 – Statuto

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente, determina le attribuzioni degli organi; l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di collaborazione con

altri Enti pubblici, la partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni e al procedimento amministrativo.

2. Lo Statuto è approvato ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32. Le eventuali modifiche sono approvate con la stessa procedura e nel rispetto dell'art. 4 comma 3 della legge.

3. Nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del presente Statuto, il Comune di Senago adotta i relativi regolamenti.

Art. 10 – Regolamenti

1. Il Comune esercita potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, in tutte le materie in cui ha la competenza, sia originaria che delegata.

2. L'iniziativa dei regolamenti può essere assunta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti delle commissioni consiliari. Le iniziative dei cittadini, delle associazioni, degli enti e dei consiglieri comunali vengono rivolte al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente.

3. Un atto generale non ha valore di regolamento se non ne ha la relativa intestazione.

4. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

5. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

6. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque chieda di consultarli.

Art. 11 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma due.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 12 – Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

Capo III
Partecipazione

Art. 13 – Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche ed all'attività amministrativa è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

2. Il Comune, pertanto, garantisce e promuove la parte-

cipazione popolare all'attività dell'Ente, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 14 – Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I Forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. I Forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di almeno cinquanta cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza, nonché i membri della Commissione consiliare competente.

5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 15 – Forme associative e rapporti con il comune

1. Il Comune privilegia le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le altre libere forme associative quale elemento fondamentale per le politiche locali, ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente e promuove, attraverso idonee forme di partecipazione, l'interrelazione tra associazionismo, volontariato e cooperazione sociale.

2. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative.

3. I criteri e le modalità di iscrizione all'Albo e della sua revisione sono disciplinati dal regolamento.

Art. 16 – Consulte e gruppi di lavoro

1. Il Comune promuove la costituzione di consulte, gruppi di lavoro, commissioni aperte ai rappresentanti delle forme associative su provvedimenti di carattere settoriale o su temi specifici determinati dal Consiglio Comunale. Il regolamento ne stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 17 – Conferenze congiunte

1. In occasione dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione e del Piano Regolatore Generale sono indette una o più conferenze congiunte fra Comune e forme associative iscritte all'Albo, di cui all'art. 15, in preparazione a detti provvedimenti.

2. Possono, altresì, essere indette conferenze congiunte straordinarie intorno a problemi di interesse collettivo su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su richiesta di almeno la metà delle forme associative iscritte all'Albo di cui all'art. 15.

Art. 18 – Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco, per iscritto, interrogazioni con le quali chiedere notizie e spiegazioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità.

2. Le risposte circa le istanze e le informazioni devono essere date per iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento di accesso ai documenti in vigore.

Art. 19 – Sondaggi di opinione

1. Gli organi comunali, nell'ambito delle proprie com-

petenze, dispongono forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale e, ove necessario, con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza sui problemi di particolare rilevanza.

2. Il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, civili o penali.

3. Il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto.

Art. 20 – Referendum

1. Il Comune consente ed organizza, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, lo svolgimento di referendum consultivi e/o abrogativi.

2. I referendum possono essere promossi da gruppi di cittadini, da associazioni e per iniziativa dell'Amministrazione comunale.

3. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali o comunali.

4. Le materie soggette a referendum consultivo devono essere di competenza locale.

5. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) personale comunale, delle istituzioni o delle aziende speciali;
- c) funzionamento del Consiglio comunale;
- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- e) provvedimenti inerenti imposte, tasse, rette e tariffe;
- f) lo Statuto comunale;
- g) bilancio preventivo, conto consuntivo e piano regolatore generale.

6. Non sono ammessi referendum relativi a giudizi ed a valutazioni riguardanti persone.

7. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa di 2/3 dei consiglieri o su iniziativa di 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

8. Il Difensore Civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria, sentiti il rappresentante dei promotori e il rappresentante dell'amministrazione comunale, con atto scritto e motivato.

9. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

10. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta all'anno.

Art. 21 – Difensore civico

1. È istituito il Difensore civico per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione comunale e per la tutela dei cittadini.

2. Per poter essere eletto Difensore civico il cittadino deve:

- a) avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale;
- b) avere documentata esperienza professionale o lavorativa in materia giuridico-amministrativa, ovvero essere laureato in giurisprudenza, in scienze politiche o in discipline giuridico-amministrative;
- c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge;
- d) non aver riportato condanne penali.

3. La scelta del Difensore civico è rivolta a colui che per preparazione ed esperienza offra la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa.

4. La procedura per la nomina a Difensore civico viene

promossa dal Presidente del Consiglio comunale e viene pubblicizzata mediante pubblico avviso da affiggersi all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

5. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale sulla base della lista dei candidati formata con le modalità ed i tempi stabiliti nell'apposito regolamento. qualora nessun candidato, in prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza di tre quinti dei Consiglieri assegnati, dalla seconda votazione in poi sono sottoposte a votazione solamente le tre candidature che in prima votazione hanno ottenuto maggiori voti, oppure, se inferiori a tre, tutte le candidature ammesse.

6. Il Difensore civico resta in carica, salvo i casi di dimissioni, morte, grave impedimento, illegittimità ed incompatibilità, per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo.

7. Il Difensore civico, di norma:

a) opera per la tutela dei cittadini, con riferimento ad atti, fatti, comportamenti, ritardi, omissioni, irregolarità, negligenza di uffici e servizi del Comune di Senago, delle sue aziende speciali, nonché delle aziende e dei consorzi di cui il Comune fa parte, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della pubblica Amministrazione;

b) rivolge la sua azione alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi ed interessi legittimi previa richiesta e la esercita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento;

c) esercita la propria attività in piena libertà ed indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale ed è, agli effetti di legge pubblico ufficiale con i compiti, le responsabilità e gli obblighi conseguenti;

d) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni ed irregolarità, il proprio parere al Responsabile dell'unità operativa interessata informando contestualmente il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, il Segretario comunale ed il Direttore. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai capigruppo consiliari. Quando le disfunzioni od irregolarità hanno natura contabile il Difensore civico le segnala anche al Presidente del collegio dei Revisori dei conti. Il Difensore invita, inoltre, gli organi a provvedere nei termini;

e) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti, anche definitivi, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Inoltre, deve informare l'Autorità giudiziaria dei fatti in cui ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio;

f) non può esercitare la sua funzione su atti o provvedimenti per i quali siano già pervenuti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa, civile, penale e tributaria;

g) deve presentare al Consiglio comunale almeno una relazione annuale circa l'attività svolta corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;

h) deve controllare le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

8. L'Amministrazione comunale, nell'ambito della legge e delle proprie risorse deve consentire al Difensore civico autonomia gestionale e finanziaria e la possibilità di pubblicizzare la propria attività.

9. Le modalità di nomina, i requisiti professionali, l'ammontare delle indennità, le modalità di funzionamento del servizio ed ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 22 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o nei quali per legge devono intervenire.

2. I cittadini che hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso, limitato o differito.

Capo IV Le attribuzioni degli organi

Art. 23 – Organi del Comune

1. Gli Organi del Comune, in conformità alla legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modifiche, sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5. L'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

Art. 24 – Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio comunale è costituito dal Sindaco e dai consiglieri eletti ed è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri. Esso ha autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale: le modalità di gestione delle risorse sono demandate al regolamento.

3. Il Consiglio comunale svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle forme regolamentari ed esercita la potestà e le competenze relative agli atti fondamentali enunciati nella legge n. 142/1990 e nelle altre che esplicitamente la modificano.

Art. 25 – Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuiti da leggi statali o regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1. Statuto
2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
3. Convalida dei Consiglieri eletti
4. Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione
5. Costituzione delle Commissioni consiliari consultive

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1. Regolamenti comunali con esclusione di quelli di cui la legge riserva l'adozione ad altro organo
2. criteri generali delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3. istituzione e ordinamento dei tributi
4. elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell'attività:

1. indirizzi generali di governo
2. programmi e progetti preliminari
3. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
4. piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
5. pareri sulle dette materie
6. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche

e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- d) Organizzazione interna dell'Ente:
1. criteri generali sull'organizzazione degli uffici e dei servizi
 2. assunzione diretta dei pubblici servizi
 3. concessione dei pubblici servizi
 4. costituzione di istituzioni
 5. costituzione di aziende speciali e loro statuti
 6. indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
 7. costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
- e) Organizzazione esterna dell'Ente:
1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici
 2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, unioni di Comuni ed accordi di programma
 3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge
- f) Gestione ordinaria e straordinaria:
1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
 2. la partecipazione a società di capitali
 3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
 4. l'emissione dei prestiti obbligazionari
 5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- g) Controllo dei risultati di gestione:
1. elezione dei Revisori dei Conti

Art. 26 – Regolamentazione attività del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, effettuati gli adempimenti di convalida degli eletti e le eventuali surroghe, elegge, nel suo seno ed a scrutinio segreto, l'Ufficio di Presidenza composto da tre membri: il Presidente e due Vice Presidenti. Almeno uno dei membri dell'Ufficio deve appartenere alla minoranza.

2. È eletto Presidente il Consigliere che ha ottenuto, con votazione a scrutinio segreto, i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha raggiunto la maggioranza richiesta è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Sono eletti Vice Presidenti, con votazione a scrutinio segreto successiva a quella del Presidente, i due Consiglieri, che hanno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti.

4. Tutte le votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza si svolgono nella stessa seduta.

5. I consiglieri si riuniscono in gruppi ognuno dei quali esprime un capogruppo.

6. Il Consiglio delibera, se non altrimenti disposto dalla legge, con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti.

7. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

8. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e che ne presiede i lavori secondo le norme previste dal regolamento.

9. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dallo Statuto, e dal regolamento del Consiglio.

Art. 27 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce e nomina proprie commissioni permanenti o temporanee con funzioni di studio, di consultazione, di garanzia e di controllo.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni aventi funzioni di garanzia e di controllo, individuate dal regolamento.

3. Il funzionamento delle commissioni è determinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

Art. 28 – Diritti, poteri e obblighi dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Il presidente del consiglio anche tramite la conferenza dei Capigruppo, assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sui temi all'ordine del giorno del consiglio comunale.

4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o il Sindaco possono richiedere al Presidente del Consiglio comunale la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire a partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed alle Commissioni istituite secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio e delle quali fanno parte.

7. Il Consigliere che senza giustificato motivo, comunicato per iscritto all'ufficio di Presidenza, non intervenga a n. 3 sedute consecutive del Consiglio, decade dal proprio incarico.

8. La decadenza può essere rilevata dal Presidente del Consiglio o da un Consigliere; nella seduta successiva il Consiglio comunale, accertata e dichiarata la decadenza provvede contestualmente alla surrogazione.

Art. 29 – Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1° lettera b) n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio

1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 30 – Giunta comunale e sua composizione

1. La Giunta comunale è organo collegiale di governo del Comune e risponde al Consiglio comunale della sua attività in esecuzione del mandato politico e programmatico da essa ricevuto al momento della elezione del Sindaco.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, dallo stesso stabilito, in misura non inferiore a 4 e non superiore al numero massimo consentito dalla legge. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra cittadini, non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Possono altresì essere nominati a ricoprire la carica di Assessore anche i membri componenti del Consiglio comunale stesso; in tale caso essi cessano dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al loro posto subentrano rispettivamente i primi dei Candidati non eletti appartenenti alla stessa lista elettorale.

4. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco scelto tra i componenti la Giunta comunale. In mancanza, anche per assenza od impedimento, del Vice Sindaco le funzioni vicarie vengono espletate dall'assessore anziano: l'ordine di anzianità è quello in cui sono stati elencati gli assessori nella comunicazione di nomina della Giunta stessa in Consiglio comunale.

5. Le incompatibilità alla nomina ed i diritti in materia di aspettative, permessi, ed indennità sono stabiliti dalla legge.

6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola su tutti i punti e gli argomenti posti in discussione, senza diritto di voto.

7. Senza diritto di voto può assistere alle sedute della Giunta comunale il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 31 – Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge, statutarie o regolamentari, del Sindaco, del Segretario comunale del Direttore generale, se nominato, dei Responsabili degli uffici e servizi o di P.E.G.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, di norma con una relazione allegata al conto consuntivo.

4. Compete alla giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta l'approvazione dei P.E.G. assegnando in gestione ai Responsabili le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei P.E.G. e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 32 – Convocazione e funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 33 – Deliberazione degli organi collegiali

1. Il voto costituisce l'espressione della volontà dei componenti degli organi.

2. Le proposte di votazione, le modalità e le espressioni di voto devono essere libere, chiare, intelligibili ed univoche.

3. La Giunta ed il Consiglio comunale deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dal presente Statuto.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

5. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

7. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente o dal Sindaco per quanto di loro competenza e dal Segretario comunale e non sono soggetti ad approvazione.

Art. 34 – Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco può delegare ai singoli componenti della Giunta l'adozione degli atti di sua competenza.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

9. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il Segretario Comunale dell'Ente e l'eventuale Direttore Generale o può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 35 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione; essa è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale.

7. Almeno una volta all'anno il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

8. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

10. Nella stessa seduta il Sindaco presenta gli indirizzi generali di governo, contenuti nel programma elettorale depositato, per la loro discussione e approvazione.

11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Art. 36 – Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili, territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica funzioni di cui all'art. 38 della legge n. 142/90.

3. Il Sindaco ha competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, secondo le leggi vigenti.

4. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 37 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Capo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e Amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, ai Responsabili degli Uffici e Servizi o di P.E.G.

2. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

a) attività per progetti-obiettivo;

b) il metodo della programmazione;

c) l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;

d) la mobilità interna del personale;

e) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;

f) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;

g) le conferenze di servizio;

h) la formazione permanente del personale.

4. Spettano ai responsabili degli Uffici e dei servizi o di P.E.G. tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ed i relativi provvedimenti sub-delegati;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi o di P.E.G. sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile.

7. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici «di alta specializzazione» può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.

9. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità «ad personam» all'incarico commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. I contratti relativi alla nomina di cui al presente comma hanno durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che li ha nominati ed il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, salva la possibilità di integrazione, con provvedimento motivato della Giunta, mediante un'indennità «ad personam».

10. Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave reiterata o negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla prece-

dente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi nel rispetto delle competenze professionali.

11. Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto legislativo stesso.

12. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

13. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 39 – Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, con compiti di attuazione dei programmi dell'organo di Governo dell'Ente e di sovrintendenza della gestione, scegliendo una persona proveniente dall'esterno, con provata esperienza professionale, secondo modalità specificate dal regolamento di organizzazione e stipulando un contratto privatistico a tempo determinato.

2. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

3. Al Direttore Generale compete in particolare:

a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche;

b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi o di P.E.G. dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 40 – Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La legge e il Regolamento di cui all'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall'art. 17, comma 78 della legge 15 maggio 1997, n. 127. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme di legge.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, so-

vrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni del Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

10. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 41 – Il dipendente comunale

1. Il dipendente del comune è, a tutti gli effetti, pubblico dipendente, egli lavora al servizio esclusivo del comune, adempie alle funzioni con disciplina e con onore.

2. Al dipendente del comune è assicurato il godimento e l'esercizio dei diritti dagli accordi contrattuali, compresa la tutela processuale nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 67 del d.P.R. n. 268/1987.

3. Il dipendente del comune espleta le sue funzioni secondo le direttive o le disposizioni dei suoi superiori; egli è tenuto all'osservanza dell'orario di servizio, al segreto d'ufficio, all'imparzialità, alla collaborazione ed alla cortesia con il pubblico, con i colleghi e con i superiori.

Art. 42 – Disciplina del personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture e la formazione-qualificazione e responsabilizzazione del personale stesso.

2. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi cui compete secondo l'ordinamento. Il regolamento organico del personale, nel rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali di categoria ed in conformità alle norme sovraordinate, disciplina in particolare, in stretta aderenza agli accordi collettivi nazionali:

- a) dotazione organica;
- b) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- c) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- d) il trattamento economico;
- e) la remunerazione delle attività non ricomprese nella qualifica;
- f) lo svolgimento di attività presso altri enti pubblici.

Art. 43 – Collaborazioni ed incarichi professionali esterni

1. Le collaborazioni conferite a soggetti estranei all'amministrazione, previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono avere predeterminati sia gli obiettivi che il termine di scadenza e riguardare, qualo-

ra non tratti di convenzioni con altri comuni o con la provincia, incarichi ed alto contenuto professionale.

2. Gli incarichi sono conferiti sulla base di un curriculum professionale del candidato.

3. Gli operatori delle collaborazioni esterne, comunque conferite, agiscono con le responsabilità civili e penali del pubblico dipendente.

Capo VI I Servizi

Art. 44 – I Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;

d) aziende speciali;

e) a mezzi di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 45 – Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa stipulazione di un disciplinare tipo.

Art. 46 – I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36 e della lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai

rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 47 – Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori dei Conti del Comune.

Art. 48 – Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. N) e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'Azienda, il relativo motivato provvedimento del Sindaco deve essere accompagnato dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49 – Società per azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni, o la Società a responsabilità limitata sono costituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del codice civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del codice civile.

Art. 50 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o dal Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto del Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché del Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Capo VII

Finanza e controllo di gestione

Art. 51 – Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 52 – Servizi di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 delegata alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi

previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore Generale se nominato.

Art. 53 – Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale in conformità all'art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidandoli unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili.

Art. 54 – Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina dei Revisori dei Conti, scegliendoli fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Valgono per i Revisori dei Conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 102 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

4. La collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti all'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo proprie del Consiglio Comunale si esercita mediante la presentazione di relazioni e documenti riferiti all'attività economico-finanziaria dell'Ente, sulla base di quanto lo stesso Consiglio Comunale voglia richiedere.

5. Nell'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune il Collegio dei Revisori dei conti ha accesso e può acquisire atti e documenti dell'Ente e consultare il Segretario generale ed i Responsabili degli uffici e servizi o di P.E.G., può partecipare ai lavori della Giunta Comunale su invito della stessa.

6. Il regolamento di contabilità disciplina l'attività di verifica, di proposta e di garanzia del Collegio dei Revisori dei conti riferito agli aspetti contabili e finanziari.

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 55 – Programmazione e controllo di gestione

1. Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conseguiti e l'elaborazione di progetti finalizzati al miglioramento della gestione.

2. Per favorire le attività di cui al comma precedente, l'Ente realizza sistemi di rilevazione dell'andamento della gestione sotto il profilo dei costi, dei risultati ottenuti, sia in termini qualitativi che quantitativi, e delle soluzioni adottate. In base a tali rilevazioni sono elaborati specifici indici, in particolare di efficienza, efficacia e qualità.

3. I regolamenti di organizzazione e di contabilità definiscono le linee guida a cui deve uniformarsi, per il suo funzionamento, il sistema di programmazione e di controllo, nonché le competenze degli Organi elettivi e dei responsabili organizzativi.

Art. 56 – Amministrazione dei beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I beni demaniali della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, nonché 2° comma articolo 824, sono soggetti, se appartengono al Comune, al regime del demanio pubblico, ai sensi del 1° comma dell'articolo 824 del codice civile.

3. I beni che non facciano parte del demanio comunale costituiscono, a norma dell'articolo 826 del codice civile, il patrimonio del comune. Costituiscono beni patrimoniali indisponibili gli edifici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni comunali destinati a un pubblico servizio.

4. L'attività gestionale dei beni del Comune si esplica attraverso una serie di atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzo dei beni.

5. Un apposito regolamento disciplina l'uso dei beni comunali.

Capo VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 – Funzione normativa dello Statuto e modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Qualsiasi modificazione del presente Statuto è soggetta alla procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 58 – Norma di rinvio alle norme statali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.

Art. 59 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.